

## All. 4 allo Schema di Contratto

### Corso Specialistico (Season School) nel settore dell'ingegneria dei sistemi di trasporto e della mobilità integrata

#### Accordo di Data Protection Contitolarità

Storico delle revisioni			
Vers.	Data di Emissione	Motivo della revisione	Autore
	AAAA/MM/GG		

*L'ultima revisione sostituisce qualsiasi revisione precedente.*

## INDICE

---

1.1	PREMESSE E ALLEGATI.....	4
1.2	SCOPO .....	4
1.3	DEFINIZIONI .....	4
1.4	CONFORMITÀ AI PRINCIPI.....	5
1.5	OBBLIGHI VERSO GLI INTERESSATI.....	5
1.6	ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI.....	5
1.7	IMPOSTAZIONE ORGANIZZATIVA.....	6
1.8	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) .....	6
1.9	VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA .....	6
1.10	MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE .....	7
1.11	VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (DATA BREACH) .....	7
1.12	REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO .....	8
1.13	SISTEMA DI DOCUMENTAZIONE .....	8
1.14	SORVEGLIANZA .....	8
1.15	FLUSSI DI DATI VERSO PAESI EXTRA-UE.....	9

[Logo Azienda]	Accordo di Data Protection	Data:	Ver. 01	Pagina: 3 di 9
----------------	----------------------------	-------	---------	-------------------

## Accordo di Data Protection

TRA

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede legale in ..... [specificare l'indirizzo della sede legale del Titolare 1], in persona del suo legale rappresentante ..... [specificare il nome completo del legale rappresentante del primo Titolare 1] (di seguito denominato "Titolare 1")

E

..... [specificare il nome del Titolare 2], con sede legale in ..... [specificare l'indirizzo della sede legale del Titolare 2], in persona del suo legale rappresentante ..... [specificare il nome completo del legale rappresentante del Titolare 2] (di seguito denominato "Titolare 2").

Titolare 1 e Titolare 2 verranno in seguito entrambi indicati come "la Parte" o congiuntamente "le Parti".

Premesso che:

- i termini e le espressioni utilizzati nel presente Accordo hanno il significato loro attribuito dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR" o Normativa DP)
- è stato identificato il trattamento di dati personali consistente nell'esecuzione di vari tipi di operazioni sulle seguenti categorie di dati personali: curriculum vitae richiesto agli interessati (studenti dell'ultimo anno della laurea specialistica e laureati in possesso dei requisiti richiesti) ai fini della partecipazione alla Season School, qualificati come dati comuni e, a seconda dei casi, particolari, utilizzati per i seguenti scopi: selezione dei partecipanti alla Season School (il "Trattamento"), utile anche ai fini dell'assegnazione delle borse di studio. In particolare, rientrano nel perimetro di applicazione del presente Accordo le seguenti attività di trattamento:
  - a) prima fase di selezione sulla base della valutazione dei titoli posseduti;
  - b) seconda fase di selezione composta da: verifiche psico-attitudinali, dinamiche di gruppo e colloqui motivazionali;
  - c) colloquio orale sulle conoscenze tecniche;
  - d) colloquio orale sulle conoscenze linguistiche (inglese).

Non rientrano nel perimetro di applicazione del presente accordo i trattamenti di dati necessari allo svolgimento di ulteriori attività, quali Segreteria Amministrativa e Didattica, accertamento delle presenze degli allievi in aula, accertamenti e valutazioni di profitto degli allievi e, più in generale, i trattamenti riconducibili alle attività tipiche di [Titolare 2], in relazione ai quali [Titolare 2] opera in qualità di titolare autonomo.

Non rientrano altresì nel perimetro di applicazione del presente accordo i trattamenti di dati necessari allo svolgimento di ulteriori attività, quali la selezione di una quota di

[Logo Azienda]	Accordo di Data Protection	Data:	Ver. 01	Pagina: 4 di 9
----------------	----------------------------	-------	---------	-------------------

allievi ai fini del loro inserimento in azienda attraverso il tirocinio e, più in generale, i trattamenti riconducibili alle attività tipiche di [Titolare 1], in relazione ai quali [Titolare 1] opera in qualità di titolare autonomo.

- Solo per il trattamento definito al punto precedente, le parti sono "Contitolari" del Trattamento - secondo il combinato disposto degli articoli 4, par. 1, nr. 7 e 26, par. 1, del GDPR – perché le Parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento.

Ciò premesso, con il presente Accordo le Parti determinano in modo chiaro le rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi derivanti dal GDPR, in particolare per quanto riguarda le informazioni da fornire all'interessato con l'informativa (artt. 13 e 14 GDPR) e il punto di contatto per l'esercizio dei diritti dell'interessato e

## 1.1 PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati, insieme agli articoli, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## 1.2 SCOPO

Le Parti riconoscono reciprocamente di conoscere e applicare, all'interno delle proprie organizzazioni, tutte le norme e i regolamenti vigenti (nonché quelli emanati e ancora pienamente applicabili) sul trattamento dei dati personali, sia primari che secondari, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento.

## 1.3 DEFINIZIONI

I termini utilizzati in questo Accordo hanno il seguente significato:

- "dati personali", "categorie speciali di dati personali", "processo/trattamento", "titolare", "responsabile" e "interessato" hanno lo stesso significato utilizzato nel GDPR;
- "Normativa Data Protection" (Normativa DP): la legislazione che tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, il loro diritto alla vita privata in relazione al trattamento dei dati personali, applicabile ad un Titolare nello Stato membro dell'UE in cui questi è stabilito;
- "misure tecniche e organizzative": misure volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, volte a proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita o dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati e contro tutte le altre forme illecite di trattamento;
- "violazione dei dati personali" o "data breach": violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o illegale di dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti elaborati.

[Logo Azienda]	Accordo di Data Protection	Data:	Ver. 01	Pagina: 5 di 9
----------------	----------------------------	-------	---------	-------------------

- “autorità di controllo” è l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro incaricata di sorvegliare l’applicazione della Normativa DP (per l’Italia, il “Garante”);
- “Responsabile della protezione dei dati” o “RPD” o “Data Protection Officer” o “DPO” è il soggetto nominato dal Titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR incaricato della sorveglianza circa l’osservanza del GDPR.

## 1.4 CONFORMITÀ AI PRINCIPI

Le Parti identificano i metodi e le misure più appropriati per garantire che tutte le operazioni di trattamento siano conformi ai principi generali di cui all'articolo 5 del GDPR e alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui viene effettuato il trattamento, con particolare riferimento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, così come la limitazione delle finalità, la minimizzazione dei dati e l’accuratezza del trattamento.

## 1.5 OBBLIGHI VERSO GLI INTERESSATI

Ciascuna Parte che raccoglie dati personali direttamente dall'interessato garantirà:

- a) di fornire, anche congiuntamente, all'interessato un’informativa sulla protezione dei dati in conformità alle prescrizioni dell'articolo 13 del GDPR, avendo cura di specificare l'ambito del trattamento per il quale esiste una contitolarità e l'ambito del trattamento che riguarda la propria titolarità;
- b) ove applicabile, di ottenere, anche congiuntamente, il consenso dell'interessato in conformità con le disposizioni del GDPR e mettere a disposizione dell'altra Parte tutti i documenti che confermano la comunicazione dell’informativa e l'eventuale consenso ottenuto.

Ciascuna Parte che raccoglie dati personali da terzi diversi dagli interessati, si assicurerà:

- a) di fornire, anche congiuntamente, all'interessato un’informativa sulla protezione dei dati in conformità alle prescrizioni dell'articolo 14 del GDPR, avendo cura di specificare l'ambito del trattamento per il quale esiste una contitolarità e l'ambito del trattamento che riguarda la propria titolarità;
- b) ove applicabile, ottenere, anche congiuntamente, il consenso dell'interessato in conformità con le disposizioni del GDPR e mettere a disposizione dell'altra Parte tutti i documenti che confermano la comunicazione dell’informativa e l'eventuale consenso ottenuto.

## 1.6 ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

La Parte che riceve la richiesta, informa l'interessato dei termini essenziali del presente Accordo.

Ciascuna Parte garantisce e rende effettivi i diritti di cui agli articoli 15 (diritto di accesso) - 16 (diritto alla rettifica) - 17 (diritto alla cancellazione) - 18 (diritto alla limitazione del trattamento) - 19 (obbligo di notifica relativo al diritto alla rettifica o cancellazione di dati personali o restrizione del trattamento) - 20 (portabilità dei dati) - 21 (diritto di opposizione) del GDPR, indipendentemente verso chi di loro tali diritti saranno esercitati dall'interessato.

[Logo Azienda]	Accordo di Data Protection	Data:	Ver. 01	Pagina: 6 di 9
----------------	----------------------------	-------	---------	-------------------

Le Parti concordano l'individuazione del riferimento comune come punto di contatto per le persone interessate per i trattamenti svolti in contitolarità.

In ogni caso, ciascuna Parte, sebbene non direttamente sollecitata a trattare le istanze degli interessati che esercitano i propri diritti, coopererà con l'altra Parte che riceve le richieste di tali interessati, al fine di garantire il completo soddisfacimento alle richieste degli interessati, purché in linea con la normativa applicabile. In caso contrario, la Parte che ha determinato, con la sua condotta negligente, un inadempimento in tal senso, è esposta al ricorso legale dell'altra Parte come risultato della perdita economica (compresi i costi legali) sofferta da quest'ultima in conseguenza dell'azione di risarcimento dei danni intrapresa dall'interessato contro di essa.

## 1.7 IMPOSTAZIONE ORGANIZZATIVA

Le Parti supervisionano - ciascuna nell'ambito della propria organizzazione - il trattamento dei dati, anche attraverso la predisposizione dei ruoli soggettivi data protection previsti dal GDPR come:

- a) i Responsabili del trattamento dei dati di comprovata competenza, vincolandoli ad osservare i requisiti dell'articolo 28 del GDPR.
- b) le persone autorizzate al trattamento che agiscono sotto l'autorità del titolare o dei responsabili del trattamento e ai quali sono fornite le istruzioni per l'uso di sole informazioni inerenti ai compiti loro assegnati, conformemente all'articolo 29 del GDPR.

## 1.8 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Nel caso in cui una delle Parti è tenuta a, o intende volontariamente nominare un Responsabile della Protezione dei Dati ("RPD") ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, e lo scopo della supervisione esercitata dal RPD riguarda anche il trattamento di dati svolti in contitolarità, informa l'altra Parte della scelta effettuata.

## 1.9 VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA

Le Parti collaborano in buona fede all'esecuzione di una valutazione dell'adeguatezza del trattamento dei dati, sulla base di un'analisi preliminare dei rischi prospettati, al fine di identificare le misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo il rischio identificato. Le parti riconoscono il reciproco impegno di far fronte ai problemi della protezione dei dati personali nell'ambito del trattamento fin dalla fase della progettazione, al fine di identificare problemi e soluzioni fin dall'inizio.

Se il risultato di tale valutazione mostra che esiste un alto rischio per i diritti e le libertà degli interessati nell'ambito del trattamento, le Parti coopereranno in buona fede per la conduzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi del articolo 35 GDPR. Resta inteso che, se la valutazione d'impatto dovesse evidenziare un alto rischio permanente, nonostante le

[Logo Azienda]	Accordo di Data Protection	Data:	Ver. 01	Pagina: 7 di 9
----------------	----------------------------	-------	---------	-------------------

misure di contenimento adottate, spetta a entrambe le Parti procedere a una comunicazione preventiva all'Autorità di Controllo, in coordinamento l'una con l'altra.

## 1.10 MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

Le Parti stabiliscono, di comune accordo, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la minimizzazione dei rischi con riguardo al trattamento dei dati personali. Tali misure verranno formalizzate prima dell'inizio delle attività di trattamento.

Entrambe le Parti supervisionano, anche mediante le rispettive organizzazioni interne, l'effettiva e continua adozione di tali misure.

Questo mira ad assicurare che il trattamento avvenga nel rispetto di un'adeguata politica in materia di protezione dei dati, in linea con lo sviluppo normativo e tecnologico.

## 1.11 VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (DATA BREACH)

Ciascuna Parte notificherà immediatamente all'altra Parte qualsiasi violazione di dati personali ("data breach") relativa al trattamento dei dati, di cui la Parte è venuta a conoscenza.

Le Parti riconoscono che agiranno in buona fede per una cooperazione ottimale al fine di:

- rimediare adeguatamente alle conseguenze della violazione, limitando e minimizzando gli effetti dannosi;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi di tali eventi pregiudizievoli;
- notificare la violazione dei dati personali all'Autorità di Controllo, senza alcun ritardo e, comunque, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, insieme alle informazioni di cui all'articolo 33 GDPR; in particolare:
  - descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo dei soggetti interessati coinvolti nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
  - il nome del punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
  - descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
  - descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi;
- assicurare che queste informazioni possano essere fornite in fasi successive senza ingiustificato ritardo, se non è possibile fornire tali informazioni simultaneamente;
- valutare se la violazione presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, e in tal caso, inviare una comunicazione di violazione dei dati agli interessati senza ingiustificato ritardo;
- documentare la violazione dei dati, le relative circostanze, le conseguenze e le misure adottate per rimediare alla situazione.
- registrare questi documenti nel sistema di gestione documentale di cui all'articolo 1.12.

[Logo Azienda]	Accordo di Data Protection	Data:	Ver. 01	Pagina: 8 di 9
----------------	----------------------------	-------	---------	-------------------

## 1.12 REGISTRO DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO

Le Parti concordano le informazioni descrittive da inserire nel Registro delle attività di trattamento ("Registro") con le forme e le modalità stabilite nell' articolo 30 del GDPR, nonché la relativa mappatura dei dati.

Il registro aggiornato deve essere presentato su richiesta dell' Autorità di Controllo da ciascuna Parte che lo gestisce.

## 1.13 SISTEMA DI DOCUMENTAZIONE

Le Parti, in qualità di contitolari, concordano di centralizzare la documentazione relativa alle prove della loro conformità con il GDPR in relazione al trattamento dei dati in un'unica raccolta di documenti, mantenuta da una di esse.

In questo sistema viene incluso, in relazione al trattamento dei dati:

- il Registro di cui all' articolo 1.12 del presente Accordo, insieme alla mappatura dei dati;
- i contratti con i Responsabili del trattamento, sub-responsabili e terze parti;
- l'autorizzazione data al responsabile del trattamento per la nomina di sub-responsabili;
- l'atto di designazione dell'eventuale RPD con i relativi compiti;
- le istruzioni scritte impartite alle persone autorizzate al trattamento;
- la nomina scritta di un rappresentante di una o di entrambe le Parti nello Stato membro dell'UE;
- il registro delle violazioni dei dati personali di cui all'articolo 1.11 del presente Accordo.

La gestione e la manutenzione del sistema di documentazione sarà in carico alla Parte incaricata alla raccolta e gestione, che riceverà la migliore cooperazione dell'altra Parte. Sarà compito e responsabilità dell'altra Parte comunicare e inoltrare alla Parte che amministra il sistema di documentazione qualsiasi documento che certifichi la sua conformità al GDPR per quanto riguarda il trattamento dei dati.

## 1.14 SORVEGLIANZA

Al fine di assicurare che la struttura organizzativa e le misure tecniche adottate rappresentino un controllo idoneo ed efficace del complesso sistema previsto dalla legge sulla protezione dei dati personali, ciascuna Parte consente all'altra di verificare in qualsiasi momento, anche attraverso attività di audit, l'adeguatezza del sistema tecnico e organizzativo predisposto dall'altra Parte, al fine di assicurare che le attività di trattamento soddisfino gli standard legislativi.

[Logo Azienda]	Accordo di Data Protection	Data:	Ver. 01	Pagina: 9 di 9
----------------	----------------------------	-------	---------	-------------------

## 1.15 FLUSSI DI DATI VERSO PAESI EXTRA-UE

Nel caso in cui determinate operazioni del trattamento comportino flussi transfrontalieri di dati personali verso paesi non appartenenti all'UE, il titolare esportatore verifica che il trasferimento sia basato su motivi di legittimità, come indicato dalle disposizioni del capo V del GDPR.

[luogo], [data]

Società x

Società y

Rappresentante legale

Rappresentante legale

[fine del documento]

